



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

**R. P. F. Felicis Potestatis Panormitani Ordinis Minorum S.
Francisci de Observantia ... Examen Ecclesiasticum**

Potesta, Felice

Coloniæ, 1712

Cap. II. Affertur edictum DD. Inquisitorum Regni Siciliae.

urn:nbn:de:hbz:466:1-40060

CAPUT II.

Summ. Edictum DD. Inquisitorum Regni Sicilia.

NOi l'Inquisitori contra l'heretica parvita, & Apostasia in questo Regno di Sicilia, & Isole coadiacenti, per l'Autortà Apostolica, e Regia deputati, &c. Attna, e ciascuna in particolare delle persone Citate, stanti, e residenti in questa Città di N. S. Maria le Curi, Terre, e luoghi di questo Regno, di qualsivoglia stato, conditione, preminenza, o dignità, essenti, o non essenti, a qualunque, o qualsivoglia di voi, alla cui notizia verrà il Contenuto in queste nostre lettere, in qu'alsivoglia modo si sia, salute nel Sign. N. S. Gesù Cristo, &c. E defatto spediamo il presente nostro Edicto per voi, e ciascun di voi, accio se saprete, o intenderete, o haverete creduto, o inteso dire, che alcuna, o alcune persone vive presenti, o essenti, o defunte, habbiano fatto, o detto, creduto, o affermato alcune opinioni, o parole heretiche, sospette, eretiche, temerarie, insolenti, scandalose, o blasphemie hereticas contra Dio nostro Signor, e sua Santa Fede Cattolica, e contra ciò, che tiene, predica, & insegna la nostra S. Madre Chiesa Cattolica Romana, lo dica, e manifesti innanzi noi.

LEGGE DI MOISE.

Cioe se sapete, o havete inteso dire, che alcuna, o alcune persone habbiano guardato alcuni Sabbati per honore, reverenza, & osservanza della legge di Moise, vestendosi in quelli camiscie nette, e le mani migliori, e di festa, mettendo in tavola, e nel letto lenzuola, e tovaglie nette per honore del detto Sabbatho, non accendendo fuoco, ne facendo alcun'altra cosa in quel giorno, guardandoli dal Venerdì la sera. O che habbiano purgato, o dissevato la carne, che

hanno a mangiare, mettolenda nell'acqua per cavarle il sangue, o che gabbiano levato i pulci dalla coscia del Castrato, o di qualsivoglia altro animale, o che habbiano scannato animali, galline, o altra forte di pollame a traversate, dicendo, Benedetto sia il Signore, che ci raccomandò lo scannarli, provando prima il cortello sopra l'ungie, per vedere se sia azzannato, cuoprendo il sangue con terra; o che habbiano mangiato carne nella Quadragesima, & altri giorni prohibiti dalla S. Madre Chiesa, senza havere necessita di farlo, tenendo, e credendo, che la poteano mangiare senza peccato; o che habbino digiunato col digiuno maggiore, che chiamano del perdono, andando quel giorno scalze; o se dicessero orationi di Giudei, e nella notte domandassero perdono gli uni all'altri, ponendo li Patrii alli Figli la mano sopra la testa, senza farli la Croce, ne dire cosa alcuna; o dicendo, Da Dio, e da me siate benedetti, conforme dispone la legge di Moise, e sue ceremonie, o se digiunassero col digiuno della Regina Hester, e del Rebeasso, che chiamano del perdimento della Casa Santa, o altri digiuni de Giudei tra la settimana, come il Lunedì o Giovedì, non mangiando in detti giorni fino alla notte, uscita la Stella, e non mangiando carne in quelle notti, e levandosi un giorno innanzi i detti digiuni, tagliandosi l'ungie, e le punte delli capelli, alzandoli; o burgiandoli, dicendo orationi Giudache, alzando, e chinando la testa, voltata la faccia al muro, lavandosi prima la mano con acqua, e terra, vestendosi vestimenti di fargia, stamigna, o tela, con certe cordelle, o corriggie, pendenti delli capi, con certi gruppi. O celebrassero la Pasqua del pane azzimo, cioè senza levito, cominciando a mangiare latuche, accie, o alter herbe amare in tale giorno, o che guardassero la Pasqua, ch'essi

Bbbbb 3 chiz

chi amano delle grutticelle, ponendo rami verdi, o apparati, mangiando, e ricevendo collatione, dandola l'una all'altra. O la festa delle candelle, accendendole d'una in una suo a dieci; e doppo smorcandole, dicendo orationi Giudaiche in tali giorni. O se benedicesse- ro la mensa secondo il costume de' Giudei, o bevendo vino Caser, o si tagliassero la barba pigliandolo il vaso del vino nella mano, di- cendo certe parole sopra quella, dandone a bere un poco a ciascuno; se mangiassero car- ne d'animale scannato de mano di Giudei, o mangiassero alla mensa con quelli, e delle sue vivande: o se dicesse i salmi di David senza il Gloria Patri; o se spettassero il Messia o dicesse, che il Messia promesso nella leg- ge non fusse venuto, e che fusse per venire, al- pettandolo, acciò li liberasse dalla cattività, nella quale dicevano, che stavano, e li condu- cesse al paese della Terra di promissione; o se alcuna donna stasse quaranta giorni doppo il parto senza entrare nella Chiesa per cerimo- nia della legge di Moisè; o nato il figliolo lo circuncidassero, o gli mettesse nome di Gi- udeo, o se li facessero radere per levargli l'o- glio Santo, o lavandoli, battezzati che sono, dove si pone l'oglio Santo, o chrisma, o nella settima notte del nascimento della creatura pigliassero un bacile con acqua, & ivi po- nendo oro, argento, perle minute, frumento, orgio, & altre cose levassero il figliolo in det- ta acqua, dicendo, così sii felice nelli beni di questo Mondo, come stà questo bacile. O ha- vessero fatto fattacchiarie a' suoi figli, o se alcune sono maritate al modo Giudaico, o se facessero il Roaya, ch'è quando una persona si parte per camino; se portassero Domine Giudaiche, o se nel tempo, che impastano; pi- gliassero un poco detta pasta, e la bruggiasse- ro per sacrificio. O quando stà alcuna perso- na in articulo di morte, la voltassero verso il

muto per morire, e morta la lavassero con acqua calde, radendole la barba, e raso- braccia, & altre parti del corpo, sur d'una in tela nuova con calzoni, camicia, e cotta piegata di sopra, mettendole sotto la testa colcino con terra vergine, o nella bocca metta, o per le minute, o altra cosa, o non gessero come lamentatrici; o vuotassero qua delle quartate, e giarre nella casa del- l'orto, o nell'altre del vicinato per cerimo- nie Giudaiche, dicendo, che in quell'acqua s'hà da bagnare l'anima del defunto, man- ando in terra dietro le porte pelci, e non carne per dolore, e sentimento del- l'orto, non uscendo di casa per un anno, o osservanza della legge. O se le sepelissero in terra vergine, o in sepoltura de' Giudei, o alcune hanno ritornato al Giudaismo, al- no detto, che la lege di Moisè è così bona, come quella del Redentore Nostro Gesù Cristo.

SETTA DI MAHOMETTO.

229 ¶ Tem se sapessero, o havessero detto, che alcune persone habbino detto, & affermato, che la setta di Maho- metto è buona, e che non ve ne è altra pe- trar in Paradiso, e che Gesù Cristo non Dio, se non Profeta, e che non nacque Nostra Donna essendo Vergine avanti lo- to, nel parto, e doppo il parto, e che habbi- no fatto alcuni riti, e ceremonie della set- ta di Maometto per riverenza, & osservanza quella, cioè se havessero guardato il Ven- per festa, mangiando carne in quell'or- tri giorni prohibiti dalla Santa Madre Ch- sa, dicendo, che non è peccato, velle detto Venerdì camicie nette, ed altre di festa, o che habbino scannato gallina, o tra forte di pollame, attaccandole in pezzi, o traversando il coltello, lasciando la carne

... ancorche sia opera di precetto, pia, e
... senza loro licenza, e comandamen-
... O che habbiano insegnato la detta setta,
... perverta dottrina, o parte di quella ad al-
... persone, raccomandole il segreto, e
... accendole molte promesse, e dicendo, che
... vedranno, gustarà, no, sentiranno cose mira-
... O che habbiano inteso dire, che li
... di Dio hanno da dare splendore al
... mondo campando fuor di Religione; e che
... non può esser virtuoso, se non sarà, & of-
... fere la vita, ceremonie, & esercizi, che
... gradetti illuminati usano, & osservano.
... che al tempo dell'elevatione del Santissi-
... Sacramento dell' Altare hanno da chiu-
... gli occhi per rito, e cerimonia loro ne-
... cessaria.

DIVERSE HERESIE.

Item se fanno, o hanno inteso dire
alcune heresie, specialmente non vi
paradiso, e gloria per li buoni, e Inferno
per li mali, e che non vi è altro, che nascere, e
morire, e che habbiano detto, che l'anima
dell'uomo non è altro, che un fiato; e che il
cuore è l'anima; dicendo, desidero, che in
questo Mondo, tu non mi vedi passarla male,
che nell'altro non mi vederai penare. E chi
si viene dell'altro Mondo col naso taglia-
to, sentendo male del Giudicio finale. O che
habbiano detto alcune blasfemie hereticali,
come sono: Non credo, discredo, rinego, con-
tra Dio Nostro Signore, e contro la Vergini-
tà, e purezza, e limpidezza di Nostra Donna la
Vergine MARIA, o contro li Santi, e Sante
del Cielo. O che tengano, & habbiano tenu-
ti Demonii familiari, invocandoli, e fatto
scudo, dimmandandoli alcune cose, & aspet-
tando risposta dil oro. O siano state donne di
loro, così masculi, come femine; o habbiano
fatto patto, o tacito, o espresso con il De-
mone, mescolando in queste cose sacra con

profane, attribuendo alla creatura quello
che è solo del creatore, e altre magarie, e ma-
leficii. O che alcuno, essendo Prete o d'ordi-
ne Sacro, o Frate professo, habbia preso mo-
glie. O che non essendo ordinato legitima-
mente d'ordine Sacerdotale, habbia detto
Messa, o amministrato alcuno delli Sacra-
menti Nostra Santa Madre Chiesa. O se al-
cuna persona si ha maritato due volte, o più
volte, tenendo la sua prima moglie, o mari-
to vive; o che qualsivoglia Confessore, tanto
Secolare, come Regolare di qualsivoglia sta-
to, e condizione, così nell'atto della Confes-
sione, o prossimamente à quello, come for-
to pretesto di Confessione, ancorche non se-
guita, o senza occasione p'essa, ma nel Con-
fessionario, o in ogn'altro luogo, eletto per
ascoltar la Confessione, simulando di Con-
fessarsi, provochi & induca qualsivoglia per-
sona con fatti, o con parole ad atti turpi, e
dishonesti, tanto tra di loco, quanto con al-
tri. Per toccar come tocca il conoscimento,
e castigio di questi delitti di sollecitatione
privatamente à questo Tribunale del Sant
Officio, & à gli altri dell'Inquisitione delli
Regni, e Signorie di S. Maestà Cattolica, che
stanno subordinati all'Illustriss. Signor In-
quisitor Generale di Spagna, in virtù di nuo-
va dichiarazione della Santa Sede Apostolica
fatta doppo della concessione del Breve del-
la Santità di Gregorio XV.

233 Item se fanno, che alcuno habbia
detto, o affermato, che la semplice
fornicatione, cioè tener' acceso carnale con
donne, ancorche siano libere, publiche, &
esposte al torpe guadagno, in qualsivoglia
modo, che sia, fuor del Sacramento del Ma-
trimonio, non sia peccato mortale, essendo
heresia dannata, e contra quello, che tiene, &
insegna la nostra Sante Madre Chiesa Catto-
lica Romana; e che dare ad usura, e spergiu-
rare non è peccato, e che è meglio stare in-

Preß. Exam. Ecclesiast. Tom. II.

Ccccc GAZAL



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

garzato, che maritato. O che habbiano fatto vituperii, e mali trattamenti all'Imagini de' Santi, ò Croci, ò che alcuno non habbia creduto nell'articoli della Fede, ò habbia dubitato d'alcuno di quelli, ò habbia itato un'anno, ò più tempo scomunicato, & habbiano disprezzato, e tenuto in poco conto le censure della Santa Madre Chiesa, dicendo, ò facendo cosa contro di quelle: e se fanno, ò hanno inteso dire, che alcuna, ò alcune persone sotto colore d'Astrologia, ò per le Stelle, Planeta, e suoi aspetti, ò per li segni, ò linee della mano, ò per altera qualsivoglia arte, scienza, ò facoltà dicono, che fanno annunciare le cose da venire, dipendenti dalla libertà, e libero arbitrio dell'huomo, ò li casi fortuiti, che hanno da succedere, & hanno successo, e fatto, nelle cose passate, occulte, e libere, dicendo, & affermando, ò dando ad intendere, che vi sono regole, arte, ò scienza, per poter sapere simili cose, ò che le vanno a dimandare, e conferire, aslendo tutto questo per li tali effetti falso, vano, e superstizioso, in gran danno, e perturbatione della nostra Religione Cristiana.

L I B R I.

Item se fanno, ò hanno inteso dire, che alcune persone habbiano tenuto, ò tengono alcuni Libri della setta, & opinione del detto Martin Lutero, ò altri Heredici, ò l'Alcorano, ò altri libri della Setta di Mahometto, ò Biblie in volgare, Libri Nigromantia, Astrologia, e Chiromantia, ò altri qualsivoglia della reprovati, e prohibiti per le censure, ò Catalogi del Santo Officio dell'Inquisitione.

235 Item vi si commanda, che fra termini di giorni quindici prossimi venturi dobbiate portare all'espurgatore de' Libri di questo Santo Officio, che sarà in questa

Città, ò altra parte vicina di essa, la lista di tutti li libri, ch'è havetece fin hora, che non si siano corretti, notando in ella il nome dell'Autore, l'anno, e dove sono stampati, e la materia, che trattano, sottoscrivendo ogn'uno la sua lista. Dichiarando, che quelli libri, che una volta havetece dati al detto espurgatore, ò altro qualsivoglia questo Santo Officio, e saranno per esso, qualsivoglia d'essi corretti, non l'hanno da dar di nuovo, se non di quelli, che dove vi sopravverranno, e capiteranno, avvertendo, che se non si farà così, si procederà contro li transgressori, come sarà di giustizia.

236 Item se fanno, che alcune persone, che comprendo con quello, che loro sono obligati, hanno lassato di dire, e manifestare le cose fanno, e hanno inteso dire, e fatto, e persuaso ad altre persone, che non erano manifestassero. O che habbiano falsamente testimoni per riprovar falsamente quelli, che hanno testificato nel Santo Officio, o che alcune persone habbiano giurato, e fatto testimonianza falsamente contro altri, per farli male, e danno nel S. Officio dell'Inquisitione, e macchiare l'honore di quello, che habbiano nascoso, e ricettato occultamente, e datoli favore, & aiuto, occultamente, e così le persone, come li loro beneficiari. O che habbiano posto impedimento, ò se, ò per altri al libero, e retto esercizio del Santo Officio dell'Inquisitione, Officio de' Ministri di quello. O che quelli, che sono stati reconciliati, e penitentiati dal Santo Officio, non hanno osservato, nè corrisposto a' carceri, nè penitente, che li furono imposte, ò se hanno lasciato di portar pubblicamente l'habitello di reconciliazione sopra li vestimenti, e che alcuni reconciliati, e penitentiati hanno detto, che le cose, che sono

estrono nel S. Offizio, così di se, come
di altre persone, non furono vere: nè l'have-
no dette, nè commesse, e che le dissero
per timore, o per altri rispetti. O che habbi-
mo rivelato il secreto, che li fu imposto nel
Santo Offizio. O che alcuno habbia detto,
che li relassati per il Santo Offizio furono
condannati senza colpa, e che morirono
innocenti, o che alcuni, che sono stati recon-
ciliati, o figli, o nepoti de' condannati per il
Santo Offizio, e crimen d'heresia, habbiano usato,
in detto Officio publici d'amministrazione di
giustizia, e d'honore, che li sono prohibiti de
leggi communi, leggi, e Prammatiche di
questo Regno, & istituzioni del Santo Of-
ficio. O che s'habbiano fatto Preti, che ten-
gano alcuna dignità Ecclesiastica, o secolare,
o dignità di quella, o habbiano portato cose
prohibite.

Per tanto per il tenor del presente
comandiamo, essortiamo, e richiedia-
mo, & in virtù di Santa Obediencia, e sotto
pena di scomunica late sententia, trina
Canonica monitione præmissa, comandia-
mo à tutti, & à ciascuno di voi, che se saperà,
che averà fatto, visto, o inteso dire, che alcu-
na persona habbia fatto, detta, tenuta, e af-
firmata alcuna delle sopradette cose già di-
chiarate, o altra qualsivoglia, che sia contro
la nostra Santa Fede Catholica, e quel, che
si tiene, predica, & insegna la Nostra Santa
Madre Chiesa Romana, così de' vivi presen-
ti, o absenti, come de' defonti, senza trattar-
lo, nè communicarlo con persona alcuna
perchè così conviene, habbiate da venire
personalmente, e comparire innanzi di noi
per dirla, e manifestarla fra termine di giorni
sei primi seguenti, doppo che queste nostre
lettere saranno lette, & publicate, o di quelle
haverete notizia in qualsivoglia modo, che
sia, con tutto secreto possibile, & per il

miglior modo, che vi parerà, & all' hora,
che lo manifestarete, e rivelerete nel Santo
Offizio dell' Inquisitione, si vederà, se sia
caso pertinente à quella, con ammonirvi,
che se passa il detto termine, & non have-
ndo compito tutto ciò, che sopra si è detto,
oltre, che haverete in corso in dette pene, e
censure, procederemo contro quelli, che
rubelli, & inobedienti faranno, come con-
tro persone, che maliciosamente lo copro-
no, e lasciano di dirlo, e manifestarlo, e
che sentono male della Nostra Santa Fede
Catholica, & censure della Santa Chiesa; &
per quanto l'assoluzione del peccato d'here-
sia è à noi specialmente riservata, comandi-
amo, e prohibiamo sotto detta pena à tutti,
& à ciascuno de' Confessori regolari, o non
regolari, che non assolvano persona alcuna,
la quale habbia commesso alcuno de' predet-
ti peccati, nè à quelli, che non hanno mani-
festato nel Santo Offizio quello, che han sa-
puto, o inteso dire d'altre persone, che ha-
veressero commesso tali delitti. Di più detti
Confessori devono remettere à noi dette per-
sone, acciò conosciuta, & chiarita la verità,
limali siano castigati, e li buoni, e fedeli
Christiani conosciuti, & honorati, e difesa,
& accresciuta la nostra Santa Fede.

238 **E**Perne dire, o fare il Demonio
Santo, è cosa tanto pernicioza, e
contra la nostra Santa Fede, dando, & attri-
buendo al Demonio la Santità, & honore,
che solo è proprio di Dio Nostro Signore, e
per participatione solamente concedesi à
suoi Santi; per tanto diciamo, & amonia-
mo à tutti, che non presumano dire simile
blasfemia da per se stessa hereticale, altri-
mente si procederà con loro in quel modo,
che si deve, e saranno castigati, come con-
viene, per lo mantenimento del servitio, &
honore, che à Dio Nostro Signore, alla S. Fede

si deve, e per fradicare affatto vitio di tanto scandalo, e che suole spesso auvenir in un Regno, che per gratia, e misericordia Divina è tanto Catholico. Et acciò le sopradette cose vengano à notizia di tutti, e non vi sia alcuno, che possa scusarsi d'ignoranza, si comanda il publicarle hoggi li 11. Marzo 1691.

CAPUT III.

De Virtute Edicti Inquisitorum.

239 **E**DICTUM DD. Inquisitorum precipit, esse eorum Tribunali denunciandos à scientibus hæreticos, aut suspectos de hæresi intra præfixum terminum, qui in edicto inquisitionis Hispanicæ solet esse sex dierum, in Edic. Univ. Inquil. Roman. unius mensis, qui incipit à die scientiæ delicti, ut à num. 642. quo elapso termino, qui culpabiliter non denunciavit, incidit in excommunicationem majorem reservatam Pontifici, & Inquisitoribus: ut in num. 646. § 650.

Comprehendit delicta omnia contra fidem, tam præterita, ante publicationem edicti, quam præsentia, & futura; quoniam omnia exprimit denuncianda.

Denunciatio in Regnis Hispaniarum facienda est solis Inquisitoribus; in aliis verò Regnis, & Provinciis fieri potest Episcopis juxta dicta à n. 624.

Item fieri potest eorum Commissariis, juxta locorum consuetudinem, quæ quidem, ubi adest, est rationabilis; quoniam reddit facilem, & minimè onerosam denunciationem fidelibus, qui à locis, ubi Inquisitores commorantur, distant. Lupus in edictum S. Inquil. p. 56. diff. 2.

QUÆRES I.

Quanto tempore duret Edictum?
240 **R**Esp. Certum est, durare per unum annum; quia talis est finis Inquisitorum intentio, & præxis fidelium. Ita p. 4. tr. 5. ref. 27. & Leander tr. 5. de heret. disp. 13. qu. 58.

241 Imò puto, illud esse perpetuum. Bord. in Sacro Trib. cap. 30. nu. 4. & Jurec. quia habet vim legis Canonice, præcepti tranlatorii; quoniam auctoritas apostolica, & est collectio constitutionum apostolicarum. Item Tribunal est perpetuum, causa fidei est perpetua; igitur tenentur dicti est perpetuum.

Nec officit, quòd quolibet anno Martii publicetur: quia etiam Bulla Cæsarum quolibet anno feria 5. in Cæna Domini publicatur, & tamen est perpetua; ad hæc fit ne processu temporis possit allegari præsentia; quæ ratione Constitutionis Pontificiæ ad S. Officium spectantes quædam solent publicè à Regularibus perlegi. Ad hæc sunt perpetua.

Hinc fit, ut si aliquo anno ex aliquo edictum non publicaretur, adhuc edictum hæretici, & suspecti de hæresi denunciandum ex præcepto divino, verum tamen Ecclesiastico, & humano, ut in n. 640.

242 Et hæc est differentia inter edictum Inquisitorum, & edicta Episcoporum, quæ habent vim legis, ista præcepta tantum, unde non durant per totum annum, sed duos, aut tres menses; hinc, si publicetur, tempus transactum novit quis ablatum Concubinarium, non tenet eorum edictum, ait Avila apud Diana tr. v. n. 10. hæc edicta, cum non concernant publicum, aut fidei, non accipiuntur tanto rigore: ita ille.